

OGGETTO	NOVITA' LAVORO SPORTIVO – ASPETTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (2° parte)
RIFERIMENTI	ART. DA 25 A 38, DLGS. N. 36/2021 – ARTT. 67 E 69 TUIR

Sintesi: nella presente 2ª parte saranno analizzate le novità apportate nell'ambito della riforma del lavoro sportivo (in vigore dal 1° luglio 2023) dal punto di vista fiscale e previdenziale.

Sotto il profilo fiscale, la novità più rilevante è l'innalzamento a €. 15.000 della soglia di esenzione dei compensi annui percepiti nel lavoro sportivo dilettantistico.

Poiché la riforma è entrata in vigore a metà anno, è stato previsto un regime transitorio che considera i compensi già percepiti nei primi 6 mesi e tiene conto anche di quelli percepiti dopo il 1° luglio 2023.

Nella prima parte dell'informativa sono state analizzate le novità introdotte dalla norma di riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021) a decorrere dal 1° luglio 2023.

Nella presente parte saranno analizzati gli aspetti fiscali e previdenziali introdotti dalla riforma

Dal punto di vista fiscale si è intervenuti con nella parte riguardante l'inquadramento dei compensi percepiti:

- nell'esercizio dell'**attività sportiva dilettantistica**, in generale
- nei rapporti di **co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale** (di natura non professionale).

DISCIPLINA FISCALE ANTE RIFORMA

Il lavoro sportivo è regolamentato, **fino al 30/06/2023**:

- ➔ dalla L. n. 91/1981 (in vigore fino al 30/06/2023): per quanto attiene l'attività sportiva professionistica
- ➔ art. 67 c. 1 lett. m) del TUIR: per quanto attiene l'attività sportiva dilettantistica.

Attività professionistica: ai sensi dell'art. 3 Legge n. 91/1981, la prestazione sportiva a titolo oneroso svolta nell'area professionistica poteva assumere la forma di:

- lavoro subordinato: cui si applicavano le ordinarie regole del rapporto di lavoro dipendente (art. 49 e 51 TUIR)
- lavoro autonomo: a cui si applicavano le disposizioni previste per i co.co.co. (di cui all'art. 50 c. 1 lett. c-bis TUIR).

Attività dilettante: come anticipato, l'individuazione dell'ambito del dilettantismo era individuato per differenza rispetto al settore professionistico.

Per i relativi compensi unico punto di riferimento era l'art. 67, co. 1, lett. m), del TUIR:

- costituiscono **redditi diversi**
- le **indennità di trasferta**, i **rimborsi forfetari** di spesa, i **premi** e i **compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**
- da parte del CONI o di organismi sportivi da questo riconosciuti (es: ASD ed SSD iscritti nel registro del CONI, dal 2021 nel RASD).

Nota: la disciplina trova applicazione

- ✓ non solo per i soggetti di cui prestazioni sono funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva dilettantistica (atleti, allenatori, arbitri e commissari speciali che giudicano l'operato degli arbitri)
- ✓ ma anche a coloro che presentano alla manifestazione per effetto delle funzioni di rappresentanza (i cd. "dirigenti" sportive - RM 34/2001)

Inoltre:

- per espressa disposizione del citato art. 67, si applica anche ai rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale (di natura non professionale) svolta in favore di enti sportivi dilettantistici
- si estende alle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Le modalità di tassazione sono disciplinate dall'art. 69, co. 2, TUIR, secondo cui i precedenti importi subiscono la seguente tassazione:

IMPORTO	TASSAZIONE	NOTA
fino a € 10.000,00	Non concorrono a formare reddito imponibile	cd. "Franchigia" di esenzione
da € 10.001,00 fino a € 30.658,28	Ritenuta a titolo d'imposta del 23% (1° scaglione Irpef) + Addizionale regionale + Addizionale Comunale	Le somme sono considerate solo ai fini del calcolo delle aliquote Irpef sugli altri eventuali redditi
Oltre € 30.658,28	Ritenuta a titolo d'acconto del 23% (1° scaglione Irpef) + Addiz. regionale + Addiz. Comunale	Tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi

Esempio 1

Sportivo dilettante ha percepito da una ASD, nel 2022, € 32.500; non possiede altri redditi. Lo sportivo risiede in un Comune che ha deliberato l'addizionale comunale dello 0,2% ed in una la Regione che applica l'addizionale base (1,23%). Le trattenute effettuate dalla ADS sono pari a € 5.496,75. Lo sportivo ha dovuto, tuttavia, assoggettare ad Irpef € 1.841,72 in base all'aliquota media (25,46%) determinata come se assoggettasse ad Irpef un compenso di € 22.500 (compenso lordo al netto della franchigia), per un totale di € 468,93, scomputando la ritenuta d'acconto subita (€ 423,60, per un netto a debito di € 45,33), giungendo a un totale imposte di complessivi € 5.542,08.

Descrizione	Tot. scaglione	IRPEF 23%	Add. Reg. 1,23%	Add. Com. 0,2%	Titolo
Fino a € 10.000	10.000,00	Esente	Esente	Esente	esente
Da € 10.001 ad € 30.658,28	20.658,28	4.751,40	254,10	41,32	definitivo
Oltre € 30.658,28	1.841,72	423,60	22,65	3,68	acconto
Sub-totale	32.500,00	5.175,00	276,75	45,00	
Irpef nel Mod. Redditi al netto della Rit. d'acc. subita		45,33			
Totale		5.542,08			

N.B.: non sono soggetti a tassazione (RM 38/2014):

- ✓ i rimborsi documentati ("più di lista") di spese per vitto/alloggio e viaggi/trasporto (inclusi i rimborsi km)
- ✓ sostenute in occasione di prestazioni effettuate in trasferta fuori dal territorio comunale di residenza/dimora abituale del prestatore.

DISCIPLINA FISCALE POST RIFORMA

Come anticipato nella 1° parte, in esito alla riforma operata dal 1/07/2023:

- ➔ vi è una uniformità nella definizione di lavoratore sportivo (ex art. 25, Dlgs 36/2021) tra l'ambito professionistico e quello dilettantistico
- ➔ l'attività del lavoratore sportivo può essere inquadrata fiscalmente nell'ambito delle attività:
 - di lavoro **dipendente** (art. 49 TUIR)
 - di lavoro **assimilato al lavoro dipendente** (art. 50 TUIR), cioè di co.co.co.
 - di **lavoro autonomo**, in forma:
 - sia **professionale** (art. 53, co. 1, Tuir) con apertura di partita Iva
 - che quale prestazione di lavoro autonomo svolta in via **occasionale**.

Ciò dipende dall'inquadramento contrattuale, ma anche dalle modalità con cui l'attività viene svolta; si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 28, co. 2, opera la **presunzione** di prestazione resa nella forma della **co.co.co.** al ricorrere di determinate modalità di svolgimento della prestazione (durata settimanale non superiore a 24 hh, con prestazioni "coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo" secondo quanto indicato dai regolamenti delle Federazioni sportive).



N.B.: si ritiene si tratti di una "presunzione relativa", che può essere vinta fornendo la dimostrazione della volontà di inquadrare il rapporto in altra tipologia contrattuale.

La disciplina dal punto di vista sia **fiscale** che **previdenziale** segue **quella ordinariamente prevista** per ciascuna singola tipologia di contratto (art. 36, co. 2, Dlgs 36/2021), fatte salve le seguenti disposizioni contenute nel Dlgs 36/2021.



Art. 67, co. 1, lett. m del Tuir: la riforma ha **modificato il testo della lett. m)**, del co. 1, art. 67 Tuir:

- **non applicandolo** più ai compensi del **lavoratore sportivo**
- limitandolo ai medesimi rimborsi/indennità “erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche”

Inoltre, le **prestazioni occasionale** non potranno più essere disciplinate da tale lett. m), rientrando ordinariamente tra le prestazioni di lavoro autonomo occasionale di cui alla **lett. l)** del medesimo art. 67.

Disposizioni abrogate: in relazione al lavoro sportivo in ambito professionistico, dal 1/07/2023 sono abrogati:

- la L. n. 91/1981 (attività svolta in forma professionistica)
- l'art. 53 co. 3 del TUIR (prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo ex L. 91/1981).

ESENZIONE NEI COMPENSI NEL SETTORE DILETTANTISTICO

Ai sensi dell'art. 36, co. 6, Dlgs 36/2021 i **compensi di “lavoro sportivo”** nell'area del dilettantismo:

- **non costituiscono base imponibile** ai fini fiscali fino all'**importo annuo di €. 15.000**
- la quota eccedente tale limite rimane imponibile nei modi ordinari (soggetta ad Irpef progressiva e ad addizionali, regionale e comunale).

Attestazione: come già in passato (per l'applicazione della vecchia franchigia di €. 10.000) all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare un'autocertificazione in cui **attesta il totale dei compensi percepiti nell'anno solare** (per valutare l'applicabilità della nuova franchigia di €. 15.000).

Esempio2

Nell'Esempio1 precedente, so ponga, ora, che il rapporto si è inquadrate tra quelli di co.co.co. La tassazione del compenso di € 32.500 si riduce come segue:

Descrizione	IRPEF	Add. Reg. 1,23%	Add. Com. 0,2%	Totale
Fino a € 15.000	Esente	Esente	Esente	
sugli ulteriori €. 17.500	4.075,00	215,25	35,00	4.325,25



Nota: la maggiore nuova franchigia conduce a minori imposte per redditi fino a circa €. 80.000 (sopra tale importo l'effetto della ritenuta secca tra € 10.001 ad € 30.658,28 nel vecchio regime induce ad una minore tassazione complessiva rispetto ad una Irpef progressiva applicata ai redditi sopra €. 15.000).



N.B.: la norma concede l'esenzione a tutti i compensi di lavoro sportivo; come già chiarito tale concetto trova applicazione nell'ambito delle diverse tipologie contrattuali applicabili e, dunque:

- **non è limitato alle sole co.co.co.**
- ma va **esteso** anche al reddito di **lavoro dipendente** e ad **reddito professionale/occasionale**.

Per i professionisti, ciò non è in contrasto col regime contabile adottato, ivi incluso il regime forfettario.

Esempio3

Tennista esercita l'attività di istruttore per conto di numerose ADS. A fronte di tale attività ha ritenuto di aprire P.Iva.

A fine anno lo sportivo determina premi e compensi complessivi per €. 80.000, con costi deducibili pari a €. 25.000.

Il contribuente, previo rilascio dell'apposita attestazione:

- avrà potuto evitare l'applicazione della ritenuta del 20% sui compensi fino a €. 15.000, che ha trovato applicazione sui soli importi eccedenti
- nel mod. Redditi PF determina un reddito a quadro RE di €. 55.000 che tassa solo per €. 40.000.

I calcoli non si modificano laddove il professionista in Casa se dei premi per le competizioni sportive (considerato che si applica una ritenuta d'imposta del 20% - v. oltre).

Esempio4

Nell'Esempio3 si ponga che il contribuente abbia optato per il regime forfettario; in tal caso:

- ✓ per qualsiasi compenso potrà richiedere la mancata applicazione della ritenuta
- ✓ in dichiarazione dei redditi:
 - continua a non tassare i primi €. 15.000 di compensi/premi
 - sui residui €. 40.000 determina il relativo reddito ($78\% \times 40.000 = 31.200$) sui quali (dedotti contributi previdenziali) applica l'imposta sostitutiva del 15% (o del 5%, se "start-up")-

La soglia di esenzione si applica anche a:

- redditi derivanti dai **rapporti di carattere amministrativo-gestionale**, qualsiasi sia la tipologia di rapporto posta in essere (lavoro dipendente e, si ritiene, prestazioni occasionali, posto che per tali attività è esclusa la prestazione da parte di un professionista)
- **atleti di età inferiore a 23 anni** che lavorano nell'area del **professionismo sportivo**
- dipendenti delle P.A. debitamente autorizzati che prestano attività sportiva presso SSD/ASD.



Arbitri: l'esenzione non opera per le prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo.



Irap di SSD/ASD: il co. 6 dell'art. 26 dispone che:

- i **compensi ai singoli co.co.co.** nell'area del dilettantismo inferiori al **totale annuo di €. 85.000**
 - non concorrono alla base imponibile Irap degli enti che determinano l'Irap col cd. "criterio retributivo" (art. 10 Dlgs 446/97), cioè il criterio utilizzato per individuare la base imponibile dell'attività istituzionale.
- Non è modificato l'art. 90, co. 10, L. 289/2002, che esclude le indennità forfettarie/premi agli sportivi dalla determinazione della base imponibile delle ASD/SSD in regime forfettario L. 398/91, che si ritiene ancora applicabile (per quanto, in un prossimo futuro, detto regime sarà limitato agli ETS sportivi).

PERIODO TRANSITORIO

La riforma è entrata in vigore in corso d'anno; pertanto è stato previsto un periodo transitorio (art. 51, co. 1-bis, Dlgs. 36/2021), il quale prevede che per i lavoratori del settore dilettantistico che nel 2023 hanno percepito somme:

- sia ante 1/07/2023 (soggette al vecchio regime)
- che post 1/07/2023 (soggette al nuovo regime)

in dichiarazione **andrà, comunque, utilizzato il nuovo regime**, con esenzione da imposte fino all'importo complessivo di €. 15.000.

Esempio5

Il sig. Francesco fino al 30/06/2023 ha conseguito compensi da attività sportiva dilettantistica per €. 8.000 (in esenzione ex art. 67 TUIR).

Nel 2° semestre 2023 potrà conseguire altri €. 7.000 in esenzione, per un totale di €. 15.000 (rilasciando apposita dichiarazione): l'eccedenza sarà soggetta ad ordinaria tassazione IRPEF.

Esempio6

Il sig. Giorgio fino al 30/06/2023 ha conseguito compensi da attività sportiva dilettantistica per €. 11.000, di cui €. 10.000 in esenzione e €. 1.000 assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. Per il 2° semestre 2023 deve percepire altri compensi per €. 7.000; di tale importo:

solo €. 5.000 potranno non concorrere al reddito (il committente non applica la ritenuta, previo rilascio di apposita dichiarazione)

in modo tale che la quota annuale esente "a consuntivo" non supera il limite di €. 15.000 (cioè €. 10.000 del 1° semestre + €. 5.000 del 2° semestre).



N.B.: si ritiene che in presenza di compensi/premi incassati nel solo 1° semestre rimanga applicabile il regime di competenza ("vecchio regime"), senza che spetti una rideterminazione delle imposte in dichiarazione dei redditi in applicazione del "nuovo regime").

Esempio7

Nell'Esempio5 precedente si ponga, ora, che il contribuente abbia percepito gli ulteriori compensi per €. 7.000 sempre nel 1° semestre 2023. In tal caso:

- ha potuto attestare la spettanza della mancata applicazione di ritenuta per ulteriori €. 2.000
- il regime di esenzione nel mod. Redditi 2024 permane nel limite di €. 10.000 (non potendosi applicare la nuova soglia di €. 15.000)

PREMI CORRISPOSTI AD ATLETI E TECNICI

Per quanto riguarda le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo:

- a titolo di **premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**
- il co. 6-quater dell'art. 36, Dlgs. 36/2021 le fa rientrare nell'alveo "ordinario" di tassazione (cioè quello previsto al di fuori dell'attività sportiva dilettantistica), con applicazione di una **ritenuta a titolo di imposta** con aliquota **del 20%** (ex art. 30, co. 2, Dpr 600/73).



N.B.: si tratta di una **modifica rispetto al regime preesistente**, che attraeva anche i premi al medesimo regime previsto per i compensi (di cui alla lett. m), co. 1, dell'art. 67 Tuir).

Operando una ritenuta d'imposta la loro percezione non modifica gli adempimenti del lavoratore laddove i premi dovessero cumularsi a compensi di lavoro sportivo.

Squadre nazionali: il regime è applicabile per le somme riconosciute a titolo di **partecipazione a raduni** in qualità di componenti delle **squadre nazionali di disciplina** nelle manifestazioni nazionali/internazionali

REGIME FISCALE DEI "PREMI" Tipologia di premio	Condizione	fino al	dal
		30/06/2023	1/07/2023
Lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza	Soli enti/comitati di beneficenza	Ritenuta "secca" 10%	
Spettacoli radio-televisivi		20%	
Concorsi a premi (altre manifestaz. basate sull'abilità/alea)		20% (*)	
Competizioni sportive	Erogante ASD/SSD o Enti di prom. sportiva riconosciuti dal Coni	a scaglioni	20%
	Altri soggetti	20% (*)	
Riconoscimenti per attività non basati solo sulla abilità/alea		25% (*)	
Concorsi artistici, scientifici o sociali	In Italia	-	
	All'estero	-	
Operazioni a premi (fidelity card, bollini, ecc.)	Percipiente sogg. privato	-	



VOLONTARI: si ricorda che tali soggetti non possono prestare attività retribuita (neppure dal beneficiario).

Possono, tuttavia, essere **rimborsate, senza alcuna rilevanza reddituale**

- le sole spese documentate (o, in alternativa, per le quali è rilasciata apposita autocertificazione) riferite al vitto, alloggio, viaggio e trasporto in occasione di trasferte fuori dal comune di residenza del volontario
- a condizione che
 - l'importo non superi €. 150 mensili
 - e che l'ammissibilità del rimborso sia stata espressamente deliberata dall'organo sociale.

ASPETTI CONTRIBUTIVI

L'art. 35, Dlgs. 36/2021 disciplina gli obblighi previdenziali riferite ai lavoratori sportivi.

AREA DEL PROFESSIONISMO: i lavoratori sportivi:

- ✓ **subordinati** sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS
- ✓ **autonomi:** ricorrendone i presupposti, sono anch'essi iscritti fondo di cui sopra, anche laddove operanti nella forma di co.co.co.

AREA DEL DILETTANTISMO

I lavoratori sportivi:

- subordinati** sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS
- autonomi:** sono iscritti alla **Gestione Separata INPS** i **lavoratori sportivi inquadrati** quali:
 - **co.co.co.**
 - o lavoratori **autonomi (professionisti)**; per quanto riguarda gli occasionali si ritiene che l'obbligo ricorra ordinariamente al solo supero di un reddito netto percepito superiore a €. 5.000)

Aliquote contributive: nell'area del dilettantismo le aliquote contributive operano nelle seguenti misure:

- 24%: se risultano **assicurati presso altre forme obbligatorie** (come per la generalità dei contribuenti)
- 25%: in caso contrario (in luogo del 26,23% previsto per la generalità dei titolari di P.Iva e del 33,72% previsto per la generalità dei co.co.co.)

Per entrambe le categorie di lavoratori (collaboratori e professionisti autonomi) sono applicabili le aliquote aggiuntive per l'accesso alle prestazioni assistenziali ed alla disoccupazione (DIS-COLL) o all'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa (ISCRO).

FRANCHIGIA DI € 5.000: per i soli rapporti di lavoro autonomo (anche in forma di co.co.co.):

- i contributi sono dovuti solo sull'**eccedenza rispetto all'importo di € 5.000** annui del compenso
- trattandosi, in sostanza, di una franchigia



Franchigia fiscale e franchigia previdenziale (art. 35, co. 8-bis, Dlgs. 36/2021)

La **detassazione Irpef fino a € 15.000 non rileva ai fini previdenziali**, per i quali opera la sola franchigia di € 5.000

Esempio8

Riprendendo l'Esempio3 precedente, il tennista con P.Iva dovrà:

- continuare a non tassare a € 15.000 ai fini Irpef (tassa a quadro RE la sola eccedenza di 40.000)
- determina un imponibile previdenziale a quadro RR pari a € 50.000 (cioè € 55.000 di reddito lordo della franchigia fiscale – € 5.000 di franchigia previdenziale), su cui applica l'aliquota previdenziale del 25%.

RIDUZIONE TEMPORANEA AL 50%: la contribuzione alla Gestione Separata INPS:

- è ridotta del 50% (si tratta di una riduzione della base imponibile, a parità di aliquote contributive; non è applicabile ai contributi per la maternità, ANF, malattia e congedo parentale, disoccupazione)
- in via transitoria, **fino al 31/12/2027**



Nota: per i rapporti di lavoro sportivo inquadrati ex art. 67, co. 1, lett. m), del TUIR iniziati prima del 1/07/2023, non si dà luogo a recupero contributivo.

Flussi UniEmens sostituiti dalla comunicazione al RASD

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co., la comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi (UniEmens) può essere assolta tramite apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD)

Tutele assicurative: si ricorda che l'art. 33 del DLgs. 36/2021 estende ai lavoratori sportivi la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Ai lavoratori subordinati iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale

- si applicano le tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e maternità è pari a quella rispettivamente fissata per il settore dello spettacolo)
- si applicano le tutele previste dalla Nuova Naspi ("NASpl"), ex DLgs. n. 22/2015.

Contributo per ASD/SSD di minori dimensioni

Ai sensi del c. 8-sexies art. 35 D. Lgs. n. 36/2021, alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)

- ✓ che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio qui in esame hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000
- ✓ è riconosciuto un contributo (irrilevante ai fini fiscali), commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

La società beneficiaria deve pubblicarlo sul RASD.

CO.CO.CO. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Ai rapporti di co.co.co. amministrativo gestionale si applica (art. 37, Dlgs 36/2021):

- la disciplina previdenziale di cui sopra: iscrizione alla Gestione Separata INPS, con aliquota contributiva calcolata sulla parte di compenso eccedente € 5.000 annui, con abbattimento dell'imponibile al 50% fino al 31/12/2027 (art. 37, co. 4, Dlgs. 36/2021)
- la disciplina fiscale prevista per i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo: tassazione dei compensi per la parte eccedente € 15.000
- ai fini assicurativi: ricorre l'obbligo di assicurazione Inail.

I contributi previdenziali versati dai committenti (fissati, in via ordinaria per 1/3 a carico del co.co.co. e per i 2/3 a carico del committente) non concorrono a formare il reddito dei co.co.co.

CESSIONE DEI CONTRATTI E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

Per vincolo sportivo si fa riferimento alla possibilità, concessa agli enti sportivi di rinnovare unilateralmente il tesseramento degli atleti (anche senza consenso dell'atleta), disciplinato dalle singole Federazioni sportive nazionali, al fine di tutelare gli enti rispetto alla spesa sostenuta per la formazione dell'atleta (prassi censurata dall'autorità Antitrust).

N.B.: nella versione attuale, il vincolo risulta limitato a 2 anni (per i nuovi tesseramento; quelli già esistenti possono rimanere soggetti a vincolo fino al 1/07/2024).

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

Il premio di formazione tecnica è idealmente finalizzato a ristorare l'ente cedente l'atleta (il diritto di utilizzo delle prestazioni sportive di quest'ultimo) dell'impegno profuso per la formazione dell'atleta che viene "ceduto" ad un altro ente/società sportiva.

L'art. 31, co. 2, del DLgs. 36/2021 disciplina detto premio:

- ✓ impegnando le Federazioni sportive nazionali e le DSA a stabilire, con proprio Regolamento, che, in caso di "primo contratto" di lavoro sportivo, le società sportive professionistiche riconoscono un premio da suddividere (secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto) tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività
- ✓ in caso di inerzia entro il 31/12/2023, vi provvederà il Dipartimento dello sport, con proprio decreto.



Nota: alcune federazioni hanno già provveduto a regolamentare il premio di formazione tecnica, talvolta distinguendolo in ulteriori "sottopremi" (es: la FIGC, in luogo del precedente "Premio di preparazione" ha istituito il "Premio di Formazione Tecnica" ed il "Premio di Tesseramento").

Disciplina fiscale

Previgente: in passato, in relazione al trasferimento del diritto ad utilizzare un giocatore ("cessione del cartellino"), ove la somma dovuta:

- **fosse quantificata dalla Federazione di riferimento:** si rientrava nell'ambito del "premi di addestramento e di formazione tecnica" (art. 6, L. 91/1981)
 - ai fini Iva: assimilato alle operazioni esenti ex art. 10, Dpr 633/72 (riguardando l'attività "didattica" resa alla atleta), ai sensi dell'art. 15, co. 4, L. 91/1981 (CM 37/2013)
 - ai fini redditi: per le ASD che hanno optato per il regime agevolato L. 398/91 non concorrevano alla formazione del reddito (né del monte proventi delle società per la verifica del limite di € 400.000), in quanto somma riconducibile allo svolgimento dell'attività istituzionale (e non commerciale) dell'ASD
- **in caso contrario:** non era applicabile il citato art. 6 L. 91/1981 e, dunque:
 - ✓ ai fini redditi: **era imponibile** (al 100% anche per le ASD in L. 398/91, posto che si tratta di una plusvalenza, e non di un ricavo)
 - ✓ il corrispettivo era soggetto ad Iva.

Disciplina dal 1/07/2023: pur in seguito all'abrogazione della L. 91/1981 si ritiene che principi applicabili in ante riforma risultino, comunque, applicabile anche in seguito in considerazione della natura di tali somme (ai fini Iva rimane la natura di corrispettivo di una prestazione didattica; ai fini dei redditi, poi, rimane la natura di provento dell'attività istituzionale (si ricorda che le ASD - non ETS - potranno permanere in regime L. 398/91 anche dopo che andrà a regime il Dlgs 117/2017).